



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVA - 2015 - 0020218 del 31/07/2015

Pratica N:

Prof. Mittente:

BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Ferrara
Piazzale Donegani 12
44100 Ferrara
fax:0532 467079 / 468071
basellpoliolefineitalia@legalmail.it

e p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC
Via Vitaliano Brancati, 60
00144 ROMA
armando.brath@unibo.it
roberta.nigro@isprambiente.it

All'ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA
presentata da Basell Poliolefine Italia Srl - Stabilimento di Ferrara -
Procedimento di riesame - ID 121/883.**

In riferimento alla domanda di modifica, presentata dalla società Basell Poliolefine Italia S.r.l., relativa all'ammmodernamento sistemi di trattamento a servizio degli scarichi di acque reflue, l'accorpamento di alcuni punti di scarico, l'eliminazione del punto di scarico SD115 e la modifica della frequenza di monitoraggio, si trasmette, in allegato, copia conforme del Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione IPPC con nota del 23 luglio 2015, prot. n. CIPPC-00-2015-0001388.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopraccitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

Renato Grimaldi

Ufficio Mittente: Div. III - Sezione Controllo e Prevenzione Ambientale
Funzionario responsabile: Grande.Zelinda@minambiente.it - 0657225962
DVA-4RI-AG-08_2015-0077 DOG



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

CEIPPE-00-2015-0001388

del 23/07/2015


Copia conforme all'originale
Composta da N° 2 pagine



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Ter
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni /

E.prot DVA-2015-0019580 del 27/07/2015

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma



Pratica N.

Ref. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da Basell
Poliolefine Italia S.r.l. - Stabilimento di Ferrara - Procedimento di Riesame - ID
121/883

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

All. c.s.



ALL. 1388/2015

Autorizzazione Integrata Ambientale
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.
STABILIMENTO DI FERRARA

RICHIESTA DI RIESAME DI AIA (ID 121/883):

- 1. Ammodernamento sistemi di trattamento a servizio degli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche;*
- 2. Accorpamento di alcuni punti di scarico;*
- 3. Eliminazione del punto di scarico SD115;*
- 4. Modifica della frequenza di monitoraggio.*

(D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., Art. 29-nonies)

DECRETO AIA: DVA-DEC-2010-0000659 del 04/10/2010

AVVIO PROCEDIMENTO: U.prot DVA-2015-0010662 del 21/04/2015

RICHIESTA DEL GESTORE: Nota del 19/03/2015, acquisita al E.prot DVA-2015-0008017 del 23/03/2015

GRUPPO ISTRUTTORE	
Commissione AIA-IPPC <i>Nomina GI (CIPPC-00-2012-000254 del 23/04/2012)</i>	Antonio Mantovani (Ref.)
	Antonio Voza
Regione Emilia Romagna	Matteo Balboni
Provincia Ferrara	Gabriella Dugoni
Comune Ferrara	Ivano Graldi



1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA).
Ente di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Emilia Romagna.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	BASELL Poliolefine s.r.l. indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29- <i>bis</i> , comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante della presente autorizzazione. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29- <i>bis</i> , comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29- <i>decies</i> , comma 3 del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.

2. INTRODUZIONE

2.1. Atti presupposti

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM con protocollo DVA-DEC-2010-0000659 del 4/10/2010 e pubblicata su G.U. It. <i>Serie generale n.243</i> del 16/10/2010
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2012-000254 del 23/04/2012 che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della BASELL Poliolefine s.r.l. di Ferrara al Gruppo Istruttore così costituito: - Prof. Antonio Mantovani - Referente Gruppo istruttore - Ing. Antonio Voza



preso atto	che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: - Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna - Gabriella Dugoni – Provincia di Ferrara - Ivan Graldi – Comune di Ferrara
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti collaboratori dell'ISPRA: - Ing. Gaetano Battistella, - Ing. Romano Ruggeri, - Dr.ssa Celine Ndong;

2.2. Atti normativi

visto	il D.Lgs. n. 152/2006 " Norme in materia ambientale" G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.,
viste	le "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46." (Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014 - DVA-00_2014-0035061) hanno chiarito quanto segue: "13. Chiarimenti in merito all'impiego delle linee guida MTD <i>Per tutti i procedimenti avviati dopo il 7 gennaio 2013, le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi del D.Lgs. 372/99 o del D.Lgs. 59/2005 non costituiscono più un riferimento normativo. Tali documenti, peraltro, potranno essere considerati quali utili riferimenti tecnici per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari."</i>
visto	il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-nonies. Modifica degli impianti o variazione del gestore, co. 1: <i>"1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate".</i>
visto	il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., articolo 5, comma 1, lettera l): <i>" l) <u>modifica</u>: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;"</i>
visto	il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., articolo 5, comma 1, lettera l-bis): <i>"l-bis) <u>modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</u>: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;"</i>
visto	il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., articolo 29-octies <u>Rinnovo e riesame</u> , comma 4, lettera a): ... 4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale



	interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
visto	le Linee Guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario, e precisamente: <ul style="list-style-type: none">• il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;• il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale e precisamente i BRef: <ul style="list-style-type: none">- Production of Polymers" (POL)- Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector;- Mineral Oil and Gas Refineries- General Principles of Monitoring- Emissions from Storage- Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector

2.3. Attività istruttorie

Esaminata	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal M.A.T.M. con protocollo DVA-DEC-2010-0000659 del 4 ottobre 2010 e pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana <i>Serie generale n.243 del 16/10/2010</i> ;
esaminata	la richiesta di modifica non sostanziale, presentata dal Gestore con documentazione acquisita dal MATTM al prot. DVA-2015-0008017 del 23/03/2015;
esaminata	la comunicazione prot. DVA - 2015 - 0010662 del 21/04/2015 di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente al riesame di AIA (ID 121/883);
esaminata	la Relazione Istruttoria del 13/05/2015 redatta da ISPRA, prot. CIPPC-00_2015-0001000 del 18/05/2015, referenti: Ing. Gaetano Battistella, Ing. Romano Ruggeri, Dr.ssa Celine Ndong;
vista	la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviata per approvazione in data 14/07/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC-00_2015-0001323 del 14/07/2015 e la conseguente approvazione del GI;
viste	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;



3. IMPIANTO OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Denominazione impianto	Basell Poliolefine Italia S.r.l.
Sede Legale	Via G.B. Pergolesi, 25 - 20124 Milano
Sede operativa	Piazza Donegani, 12 - 44122 Ferrara
Tipo impianto	Impianto esistente
Tipo di procedura	Aggiornamento dell'AIA
Codice attività IPPC	Codice IPPC 4.1(h) Impianti chimico per la produzione di prodotti chimici organici di base Codice NOSE-P 105.09 - Fabbricazione di prodotti chimici organici Classificazione NACE • Codice 24: lavorazione di prodotti chimici Classificazione NOSE-P • Codice 105.09: fabbricazione di prodotti chimici organici
Gestore Impianto	Gianluca Gori Piazza Donegani, 12 - 44122 Ferrara Recapiti telefonici: +39 0532 46.8121 / +39 0532 46.7705 E-mail: gianluca.gori@lyondellbasell.com
Referente IPPC	Massimo Cimarelli Piazza Donegani, 12 - 44122 Ferrara
Rappresentante Legale	Marcello Sciota Piazza Donegani, 12 44122 Ferrara
Impianto a rischio di incidente rilevante	Sì
Sistema di gestione ambientale	L'impianto dispone del Certificato di Gestione Ambientale ISO 14001:2004 con scadenza in data 08/06/2016
Misure penali o amministrative riconducibili all'impianto o parte di esso, ivi compresi i procedimenti in corso alla data della presente domanda	Nessuna dichiarazione aggiuntiva rispetto a quanto dichiarato in AIA. No

4. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

Il Gestore, con nota del 19/03/2015, acquisita al E.prot DVA-2015-0008017 del 23/03/2015 (ID 121/883), ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA (DVA-DEC-2010- 0000659 del 4 ottobre 2010), relativa a:

1. ammodernamento sistemi di trattamento a servizio degli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche;
2. accorpamento di alcuni punti di scarico;
3. eliminazione del punto di scarico SD115;
4. modifica della frequenza di monitoraggio.

Il MATTM, giusta istanza di cui sopra, con nota prot. DVA-2015-0010662 del 21/04/2015, ha avviato il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2010-0000659 del 4/10/2010.


Il Gestore ha versato una tariffa istruttoria pari a 2.000,00 euro ai sensi dell'Allegato III del DM 24/04/2008.

Le modifiche proposte dal Gestore riguardano, di fatto, due aspetti:



Pozzetto d'ispezione	Reparto o area di ubicazione	Attuale sistema di trattamento	Destino acque
SD 100	FXIV	Vasca di ossidazione totale	Scarica in fogna stradale acque bianche interna a Baselli e confluisce in AR5.
SD 101	FXIV	Vasca di ossidazione totale	Scarica direttamente in AR5.
SD 102	FXIV	Vasca di ossidazione totale	Scarica in fogna stradale acque bianche interna a Baselli e confluisce in AR6.
SD 103	FXIV	Vasca di ossidazione totale	
SD 104	FXIV	Vasca di ossidazione totale	
SD 105	FXIV	Vasca di ossidazione totale	
SD 106	MPX	Vasca di ossidazione totale	
SD 107	MPX	Vasca di ossidazione totale	Scarica in fogna stradale acque bianche IFM.
SD 108	MPX	Vasca di ossidazione totale	
SD 109	MPX	Vasca di ossidazione totale	
SD 110	MPX	Vasca di ossidazione totale	
SD 111	MPX	Vasca di ossidazione totale	Scarica in fogna stradale acque bianche interna Baselli.
SD 112	MPX	Vasca di ossidazione totale	Scarica direttamente in AR1.
SD 113	MPX	Vasca di ossidazione totale	
SD 114	MPX	Vasca di ossidazione totale	
SD 115	MPX	Vasca di ossidazione totale	Scarica direttamente in AR2.
SD 121	Logistica-DMS100	Vasca di ossidazione totale	Scarica in fogna stradale acque bianche interna a Baselli e confluisce in AR7.
SD 122	Logistica-DMS100	Vasca di ossidazione totale	
SD 123	MPX-rampa botti	Vasca di ossidazione totale	Scarica in fogna stradale acque bianche IFM.
SD 124	MPX	Vasca di ossidazione totale	
SD 125	Logistica	Vasca di ossidazione totale	

I medesimi pozzetti sono stati individuati in uno schema della rete fognaria delle acque bianche, in cui confluiscono le acque reflue sanitarie, trasmesso dal gestore.





All'interno della domanda di modifica, il Gestore ha richiesto l'ammodernamento dei sistemi di trattamento a servizio degli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche, con l'installazione di 3 sistemi:

- degrassatore per la rimozione del materiale galleggiante prodotto dalla combinazione di oli/grassi/detersivi;
- fossa imhoff, costituita da due scomparti: uno per il liquame e uno per il fango;
- vasca di ossidazione totale, con apporto prolungato ed intensivo di aria attraverso dei diffusori.

Il Gestore ha inoltre richiesto l'accorpamento di alcuni punti di scarico e l'eliminazione del punto di scarico SD115, in quanto verranno eliminati servizi igienici annessi.


La configurazione richiesta dei pozzetti di ispezione e dei sistemi di trattamento è riportata nella tabella seguente, in cui sono anche evidenziati gli accorpamenti dei punti di scarico richiesti:

Attuali pozzetti d'ispezione	Nuovi Pozzetti d'ispezione	Reparto o aree di ubicazione	Sistema di trattamento richiesto	Destino acque
SD 100	SD 100	FXIV	n. 1 Degrassatore n. 1 Fossa Imhoff n. 1 Vasca di ossidazione totale	Confluisce in AR5.
SD 101	SD 101	FXIV	n. 1 Degrassatore n. 1 Fossa Imhoff n. 1 Vasca di ossidazione totale	Confluisce in AR5
SD 102	SD 102	FXIV	n. 1 Degrassatore n. 1 Fossa Imhoff n. 1 Vasca di ossidazione totale	Confluisce in AR6.
SD 103	SD 116 ²	FXIV	n. 3 Degrassatori n. 3 Fosse Imhoff n. 1 Vasca di ossidazione totale	Confluisce in AR6.
SD 104				
SD 105				
SD 106	SD 106	MPX	n. 1 Degrassatore n. 1 Fossa Imhoff n. 1 Vasca di ossidazione totale	Scarica in rete fognaria acque bianche di IFM.
SD 107	SD 107	MPX	n. 1 Degrassatore n. 1 Fossa Imhoff n. 1 Vasca di ossidazione totale	
SD 108	SD 108	MPX	n. 1 Degrassatore n. 1 Fossa Imhoff n. 1 Vasca di ossidazione totale	
SD 109	SD 117 ³	MPX	n. 2 Degrassatori n. 2 Fosse Imhoff n. 1 Vasca di ossidazione totale	
SD 111				
SD 110	SD 110	MPX	n. 1 Degrassatore n. 1 Fossa Imhoff n. 1 Vasca di ossidazione totale	
SD 112	SD 112	MPX	n. 1 Degrassatore n. 1 Vasca di ossidazione totale	
SD 113	SD 113	MPX	n. 1 Degrassatore n. 1 Vasca di ossidazione totale	Confluisce in AR1.
SD 114	SD 114	MPX	n. 1 Degrassatore n. 1 Fossa Imhoff n. 1 Vasca di ossidazione totale	Confluisce in AR2.



Attuali pozzetti d'ispezione	Nuovi Pozzetti d'ispezione	Reparto o aree di ubicazione	Sistema di trattamento richiesto	Destino acque
SD 121	SD 118 ^d	Logistica DMS 100	n. 2 Degrassatori n. 2 Fosse Imhoff n. 1 Vasca di ossidazione totale	Scarica in rete fognaria acque bianche di IFM ⁵ .
SD 122				
SD 123	SD 123	MPX	n. 1 Degrassatore n. 1 Vasca di ossidazione totale	Scarica in rete fognaria acque bianche di IFM.
SD 124	SD 124	MPX	n. 1 Degrassatore n. 1 Fossa Imhoff n. 1 Vasca di ossidazione totale	
SD 125	SD 125	Logistica	n. 1 Degrassatore n. 1 Fossa Imhoff n. 1 Vasca di ossidazione totale	

Lo schema proposto per la rete fognaria delle acque bianche è di seguito riportato:



4.2. Modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo

Il Gestore ha individuato come punti di controllo degli scarichi di acque sanitarie i pozzetti immediatamente a valle delle vasche di ossidazione totale e a monte delle confluenze degli scarichi sopradetti.



Sulla base del PMC incluso nell'AIA rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2010-0000659 del 4/10/2010², il Gestore attua i controlli presenti nella tabella seguente:

Punto di controllo	Parametro	Frequenza
SD 100, SD 101, SD 102, SD 103, SD 104, SD 105, SD 106, SD 107, SD 108, SD 109, SD 110, SD 111, SD 112, SD 113, SD 114, SD 115, SD 121, SD 122, SD 123, SD 124, SD 125	pH Solidi Sospesi totali BOD5 Escherichia coli	Semestrale

La proposta di revisione del PMC prevede, oltre alla riduzione dei punti di controllo derivante dalle modifiche sopra esposte, la modifica della frequenza di monitoraggio da semestrale ad annuale; il Gestore motiva la richiesta con il maggior rendimento di abbattimento degli inquinanti a seguito del progetto di ammodernamento.

4.3. Caratteristiche di non sostanzialità della modifica

Il Gestore ritiene le proposte avanzate per l'aggiornamento dell'AIA come non sostanziali, in quanto:

- non è previsto un potenziamento delle soglie di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- le modifiche non apportano effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- non sono previste variazioni delle portate e della tipologia degli scarichi.

5. OSSERVAZIONI E CARENZE RILEVATE, CONFRONTO CON LE BAT E CONSIDERAZIONI DEL G.I.

Con riferimento ai contenuti riportati nella documentazione tecnica prodotta dal Gestore a motivazione delle richieste presentate, si formulano nel seguito alcune osservazioni di merito riguardo le proposte di modifica avanzate:

1. AMMODERNAMENTO SISTEMI DI TRATTAMENTO A SERVIZIO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE: il Gestore, all'interno della documentazione presentata, ha allegato il parere tecnico della Società Consortile IFM S.C.p.a., in qualità di Gestore della Rete Fognaria delle Acque Bianche del Polo Industriale di Ferrara e titolare dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali. IFM ha espresso il proprio benestare all'iniziativa proposta da Basell, in quanto l'intervento prevede ulteriori dispositivi di trattamento a monte delle esistenti vasche ad ossidazione totale.

Il MATTM, come detto sopra, ha preso atto di quanto comunicato dalla Società Basell, all'interno della nota prot. DVA-2015-0010662 del 21/04/2015, escludendo tale punto dall'oggetto del procedimento di Riesame.

2. MODIFICA DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO: tale richiesta di modifica non sostanziale meglio si configura come proposta di Riesame dell'AIA, per le modifiche che comporta alle condizioni autorizzative (PMC in questo caso); ciò in linea con quanto precisato dall'Autorità Competente nella nota U.prot DVA-2014-0000574 del 13/01/2014 "*Adempimenti generali inerenti i compiti istituzionali di monitoraggio e controllo sulle AIA di competenze statale*".

Le acque dei servizi igienici, dopo il trattamento descritto al paragrafo 4.1 (degrassatore, fossa imhoff, vasca di ossidazione totale), sono raccolte nella rete acque bianche di stabilimento e quindi inviate alla rete fognaria delle acque bianche gestita da IFM (titolare dello scarico finale); quest'ultima confluisce al Canale Boicelli nel punto di scarico finale n.8, tramite lo scarico SF1. Il controllo della qualità delle acque reflue sanitarie avviene, a monte, tramite il monitoraggio di campioni prelevati presso i pozzetti di ispezione di ogni vasca di ossidazione totale. Tutte queste acque confluiscono poi agli scarichi parziali AR1, AR2, AR5, AR6, insieme alle acque meteoriche non potenzialmente contaminate, e da qui direttamente nella rete fognaria acque bianche di IFM; su tali scarichi parziali insiste un ulteriore onere di monitoraggio di un set parametrico più ampio.

² Come modificato dal PIC DVA-2012-0017234 del 27/03/2013 (ID121/398), vd. Tabella 6 pag. 9



Il gestore, con PEC del 30/06/2014, acquisita al prot. DVA-2014-0021793 del 02/07/2014, ha inviato il Report di autocontrollo relativo all'esercizio 2013; fatto salvo che i limiti allo scarico nella fognatura di proprietà della Società IFM sono regolamentati internamente da IFM medesima, mediante apposito regolamento consortile, i valori della concentrazione degli inquinanti relativi agli scarichi parziali di acque sanitarie (scarichi SD, effettuati con cadenza semestrale) desumibili dal report di autocontrollo non hanno mostrato criticità, se confrontati con i valori limite di emissione della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs.152/06.

In conclusione, con riferimento alla non sostanzialità delle modifiche proposte, si ritiene condivisibile quanto valutato dal Gestore, secondo cui le modifiche proposte:

- non comportano incrementi di potenzialità della installazione;
- non provocano effetti negativi sull'ambiente;
- non comportano variazioni rilevanti sui processi produttivi, sulle materie prime impiegate e sui consumi.

6. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

In conclusione,

- visti gli artt. 29-octies e 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi;
- visto l'art. 5 comma 1 lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi;
- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);

si ritiene che l'Istanza di modifica sia tecnicamente motivata e accoglibile.

- **Si propone di subordinare la variazione della frequenza di campionamento, da semestrale ad annuale, alla verifica dell'effettivo miglioramento della prestazione emissiva conseguente all'ammodernamento dei sistemi di trattamento delle acque sanitarie, pertanto:**
- nel primo anno solare dall'installazione dei nuovi sistemi dovranno essere compiute verifiche analitiche sugli scarichi parziali SD con cadenza semestrale e i risultati ottenuti trasmessi a ISPRA, che provvederà a confrontarli con i dati storici delle precedenti campagne di campionamento e analisi;
 - in assenza di riscontri negativi da parte di ISPRA a codesta Commissione Istruttoria, si intenderà confermata la variazione della frequenza di campionamento da semestrale ad annuale.

Restano a carico del gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni del Decreto AIA DVA-DEC-2010-0000659 del 4 ottobre 2010.

6.1. Relazione di riferimento

Si ricorda che il Gestore, ai sensi dell'Art 4, comma 1 del D.M. 272 del 13/11/2014, è tenuto alla trasmissione della Relazione di riferimento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del suddetto Decreto.

Visto l'articolo 29- *sexies*, comma 9- *quinquies*, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale:

"Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;"



si ritiene che il Gestore debba trasmettere all'Autorità Competente la suddetta Relazione di riferimento, di cui si riporta la definizione (articolo 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - come modificato dal D.L. n. 46/2014):

"v-bis) 'relazione di riferimento': informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;"

7. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha considerato la propria richiesta come modifica non sostanziale e ha versato una tariffa istruttoria pari a 2.000 €, ai sensi dell'Allegato III del D.M. 24/04/2008.

In accordo all'art. 1, c.1, lett. d) (Riesame che da luogo a modifiche non sostanziali) e all'Allegato III del medesimo Decreto, tale tariffa si ritiene congrua.

Il procedimento è, infatti, come specificato nella nota di riesame avviato dal MATTM, relativo, esclusivamente alla richiesta di modifica della frequenza di monitoraggio delle acque domestiche.

8. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo deve essere aggiornato e le modifiche proposte dal Gestore comportano l'aggiornamento del PMC per le parti di seguito precisate:

- Rif. PMC di cui al Decreto AIA n.659/2010: Tabella 3.1.4³ (pag. 22 PMC);
- Modifica proposta:

Punto di controllo	Parametro	Frequenza
SD 100, SD 101, SD 102, SD 106, SD107, SD 108, SD 110, SD 112, SD 113, SD 114, SD 116, SD 117, SD 118, SD 123, SD 124, SD 125	pH Solidi Sospesi totali BOD5 Escherichia coli	Annuale

Restano a carico del Gestore tutti i controlli e le frequenze programmati nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Decreto AIA, DVA-DEC-2010-0000659 del 4 ottobre 2010.

³ Come modificato dal PIC DVA-2012-0017234 del 27/03/2013 (ID121/398), vd. Tabella 6 pag. 9